

LE VOCI SOTTO ESAME

1. Attività d'ufficio - operazioni di cassa

- Il nuovo nomenclatore ha compreso le operazioni di cassa nella declaratoria dell'attività commerciale, inserite nella precedente classificazione nella voce 0722, mentre le attività d'ufficio continuano a essere classificate alla voce 0722, anche nel nuovo sistema
- Per una posizione assicurativa che presentava nel 2018 le voci 0722 (registratore di cassa) e 0111 (commercio), l'Inail ha assegnato per il 2019 la sola voce 0111, perché inglobante della voce 0722 (cessando al 31 dicembre 2018 la voce 0722).
- Se l'azienda, oltre al personale addetto alle operazioni di cassa, ha personale che svolge attività d'ufficio (gestione amministrativa, commerciale e così via) dovrà accedere al questionario per segnalare che quest'ultimo è assicurato nella voce di tariffa 0722, per ottenere il suo ripristino, senza interruzione nella copertura assicurativa, dal 1° gennaio 2019.
- In base al questionario, la voce 0722 andrà ripristinata dal 1° gennaio 2019, in questi casi:

	ATTIVITÀ	VOCE APPLICABILE
Attività amministrative	Operazioni di cassa	
Sì	No	0722
Sì	Sì	0722

2. Attività d'ufficio - personale itinerante

Secondo il nuovo sistema di tariffa, rientra nella voce 0722 anche l'attività del personale che, oltre a prestare attività amministrativa o professionale, fa uso di auto e accede ad altri uffici. Se il personale accede a cantieri, opifici e simili, trova applicazione la nuova voce 0723. Rientra nella stessa voce anche il personale (dirigenti compresi) che svolge attività prevalentemente itinerante.

In capo allo stesso lavoratore non possono coesistere le voci 0722 e 0723 ma possono essere presenti entrambe nella stessa azienda, rispetto a persone diverse. Ecco il quadro:

	ATTIVITÀ	VOCE APPLICABILE
Attività amministrative	Accessi in cantieri, opifici e simili/personale itinerante	
Sì	No	0722
Sì	Sì	0722/0723
No	Sì	0723

Con le risultanze del questionario, se l'Inail accerterà una classificazione difforme delle lavorazioni, procederà alle rettifiche, rideterminando, sulla base delle retribuzioni denunciate nell'autoliquidazione 2018/2019, il premio di rata 2019.